

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - rel. Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla Consigliere - -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al n. 25538/04 di RG) proposto da:

Comune di Locate Triulzi (MI), in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma alla Via Tacito n. 64 presso lo
studio dell'avv. CARLETTI Daniela insieme con l'avv. Enrico ALLEGRO
(del Foro di Milano), che lo rappresenta e difende in forza della
"procura in calce" al ricorso;

- ricorrente -

contro

il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato (comunicazione depositata il 4 giugno 2008)
in Roma al Lungotevere Marzio n. 3 presso lo studio dell'avv. IZZO
Raffaele che lo rappresenta e difende, insieme con gli avv. Maria
Rita SURANO, Antonella FRASCHINI, Ruggero MERONI ed Elena FERRADINI
(dell'Avvocatura Comunale), in forza della procura speciale
rilasciata in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonchè

sul ricorso incidentale (iscritto al n. 324/05 di RG) proposto da:

Comune di Milano, come innanzi rappresentato e difeso;

- ricorrente incidentale -

contro

il Comune di Locate Triulzi, in persona del Sindaco pro tempore;

- intimato -

entrambi i ricorsi avverso la sentenza n. 76/33/03 depositata il 15
marzo 2004 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 8
novembre 2011 dal Cons. Dr. Michele D'ALONZO;

sentite le difese del Comune di Milano, perorate dall'avv. Irma
Marinelli (delegata);

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.ssa
ZENO Immacolata, la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso
principale e per il rigetto di quello incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 12 novembre 2004 al Comune di Milano ("contribuente") e depositato il 2 dicembre 2004, il Comune di Locate Triulzi (anche: "ente impositore") - premesso, che avendo riscontrato "una omessa denuncia ed un omesso versamento", il 30 dicembre 2000 aveva notificato a detto "contribuente" distinti "avvisi di accertamento" ("accompagnati da contestuali ma separati ... avvisi di irrogazione sanzioni") con i quali aveva richiesto il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni 1995 e 1996 relativamente allo "stabile" (sito nel suo territorio) di proprietà di quel Comune e da questo "locati ... quali alloggi residenziali" -, in forza di due motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 76/33/03 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (depositata il 15 marzo 2004) che aveva disatteso il suo appello avverso la decisione

(36/38/02) della Commissione Tributaria Provinciale di Milano la quale aveva accolto il ricorso.

Nel controricorso notificato il 22 dicembre 2004 (depositato il 5 gennaio 2005), il Comune di Milano instava per il rigetto dell'impugnazione di controparte e spiegava gravame incidentale (sorretto da un solo motivo) avverso la medesima decisione.

Il 22 gennaio 2010 il Comune di Milano depositava memorie ex art. 378 c.p.c..

Con ordinanza n. 9478/10 depositata il 21 aprile 2010 questa sezione, ritenuta "ilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, lett. a), per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost.", sospendeva "il giudizio" e "ordina(va) la ... trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale".

Con "ordinanza" n. 172 depositata il 19 maggio 2011 la corte delle leggi dichiarava l'"inammissibilità delle questioni ... in riferimento agli artt. 2 e 38 Cost." e l'"infondatezza" di quella riferita all'art. 3 Cost..

Il 2 novembre 2011 il Comune di Milano depositava ulteriore memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., va disposta la riunione del ricorso (incidentale) del Comune di Milano all'anteriore del Comune di Locate Triulzi, avendo entrambe le impugnazione ad oggetto la medesima sentenza.

2. La Commissione Tributaria Regionale - premesso che "ai fini dell'agevolazione risulta necessario che sussistano simultaneamente" il "requisito soggettivo" ("immobile ... utilizzato ... dai comuni") e quello "oggettivo" ("immobile ... destinato esclusivamente a compiti istituzionali") - ha respinto l'appello del Comune impositore osservando:

- "le unità immobiliari ... site nel Comune di Locate Triulzi ...

sono state acquisite con fondi pubblici vincolati e destinati a compiti istituzionali del Comune" ("provvedere alle esigenze dei meno abbienti e degli sfrattati");

- "la gestione patrimoniale degli immobili" ("esercitata dal Comune, al quale spetta di emettere provvedimenti di decadenza o revoca in caso di perdita dei requisiti per i soggetti assegnatari"), "stante la finalità istituzionale dell'utilizzazione", "non è produttrice nè di lucro nè di reddito";

- "gli immobili destinati esclusivamente a compiti istituzionali sono esenti da ICI, anche se di proprietà di un Comune diverso da quello nel quale sono ubicati".

3. Il Comune di Locate Triulzi impugna la decisione con due motivi:

(1) in primo luogo il ricorrente denuncia "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" affermando che "non è dato comprendere da cosa" i giudici di secondo grado "traggano" il "convincimento" della sussistenza del "requisito oggettivo" atteso che "il Comune di Milano si è limitato ad affermare ... che le unità immobiliari ...

sono destinate a fini istituzionali" ma "non ha prodotto alcuna documentazione probante di tale assunto";

(2) nell'altro motivo l'ente impositore denuncia "violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a)" esponendo:

- "alla luce della dottrina amministrativa più attenta, sono destinati a compiti istituzionali gli immobili il cui utilizzo, da parte dello stesso ente possessore, realizza direttamente l'obiettivo che l'ordinamento giuridico assegna all'ente medesimo", ovvero sia "immobili il cui utilizzo è destinato all'attività propria degli enti, intesa quale esercizio di funzione pubblica";

- "la ... circostanza deve ... escludersi visto che la concessione in locazione di alloggi non può definirsi ... esercizio di funzione pubblica", trattandosi di "attività a carattere privatistico".

4. Nel proprio "ricorso incidentale" (spiegato "nella subordinata ipotesi" di rigetto delle sue "argomentazioni" a contestazione dell'avverso gravame) il Comune di Milano deduce:

(1) "violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis" ("carezza di motivazione") nonchè "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" della sentenza gravata, per non avere "il giudice di appello ... riconosciuto illegittimi i provvedimenti

impugnati anche perchè carenti e contraddittori" atteso che "il Comune di Locate Triulzi" non ha "chiarito donde traeva la conclusione che gli immobili non appartengono al patrimonio indisponibile ... e non sono adibiti a finalità istituzionali";

(2) "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)," , oltre che "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione", in quanto "l'eventuale mancato riconoscimento dell'esenzione ai sensi della lett. a) dell'art. 1, non porta ... necessariamente a concludere per l'assoggettabilità all'imposta": "gli immobili in esame rientrano infatti anche nella diversa fattispecie esonerativa contemplata nella lett. i) ... riguardante tutti gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. c), destinati non solo allo svolgimento di attività assistenziali, ma anche a quelle ... ricettive ..., tra cui rientra certamente quella svolta" da esso Comune di Milano.

5. Il ricorso del Comune di Locate Triulzi - l'assorbimento del fondamento, in diritto, del cui secondo motivo rende inutile l'esame del primo ("non è dato comprendere da cosa" i giudici di secondo grado "traggano" il "convincimento" della sussistenza del "requisito oggettivo" atteso che "il Comune di Milano si è limitato ad affermare ... che le unità immobiliari ... sono destinate a fini istituzionali") - deve essere accolto; quello incidentale del Comune di Milano, di converso, va disatteso.

A. Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 4, comma 1 (istitutivo dell'imposta), come noto, nel suo secondo periodo dispone che "l'imposta" comunale sugli immobili (ICI) "non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio".

Per la lett. a) del primo comma del successivo art. 7, poi, "sono esenti dall'imposta ... gli immobili" ("se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4" testè riprodotto) "posseduti", tra altri enti ("Stato, ... regioni, ... province, ... comunità montane, ... consorzi fra detti enti, ...

unità sanitarie locali"), "dai comuni" e che siano "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali".

L'inapplicabilità ("non si applica") dell'imposta integra una evidente esclusione (in sè sola già ovvia, considerata la identità del debitore con il creditore, per quelli insistenti "interamente ...

sul ... territorio" comunale) degli immobili la cui "superficie insiste ... prevalentemente sul medesimo territorio"; la successiva previsione normativa, invece, costituisce vera e propria esenzione in quanto deroga al principio generale della soggezione all'imposta di ogni immobile compreso nel territorio comunale, a prescindere dal soggetto "proprietario" ("ovvero titolare dei diritti indicati" nell'art. 3) e dalla sua utilizzazione.

Le "esenzioni" e le "agevolazioni" fiscali - per principio generale (Cass., trib.: 31 gennaio 2011 n. 2222 e 30 dicembre 2010 n. 26413, ex permultis) - "se non espressamente previste, non possono essere mai riconosciute, ... trattandosi pur sempre di norme eccezionali, che quindi non consentono un' interpretazione analogica ex art. 14 preleggi, nè estensiva".

B. Nel merito, tenuto conto della declaratoria, da parte della corte delle leggi (ordinanza innanzi richiamata), di inammissibilità e di rigetto delle questioni di legittimità costituzionale (sollevate da questa sezione anche su sollecitazione del Comune ricorrente in presenza di un antitetico "diritto vivente"), in carenza di qualsivoglia argomentazione contraria (non rinvenibile nelle complessive osservazioni del contribuente), non resta che applicare il principio - affermato da Cass., trib., 9 gennaio 2004 n. 142 la quale, peraltro, "tenuto conto dell'identità della ratio ispiratrice e dell'analogo tenore letterale di entrambe le disposizioni", ha richiamato a conforto anche "la giurisprudenza di questa Corte" ("Cass. 12 ottobre 2001, n. 12463; Cass. 27 ottobre 2000, n. 14198;

Cass. 10 dicembre 1994, n. 10564; Cass. 20 settembre 1991, n. 9842") a proposito dell'"INVIM dovuta per decorso del decennio dalla data di acquisto", per la quale "l'esenzione dall'imposta prevista del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 25, comma 2, lett. c) come modificato dalla L. 22 dicembre 1975, n. 694, art. 3, per gli immobili,

appartenenti ad enti non esercenti in via esclusiva o principale imprese commerciali, destinati allo svolgimento di attività istituzionali, presuppone la destinazione immediata e diretta di detti immobili alla realizzazione dei fini istituzionali e non la semplice utilizzazione indiretta, ad esempio mediante la locazione a terzi") e ribadito nelle successive sentenze 15 novembre 2004 n. 21571, 24 ottobre 2005 n. 20577, 11 giugno 2010 n. 14094 - secondo cui "l'esenzione dall'ICI prevista dalla norma richiamata" anche ivi, come qui, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. a), "opera solo se l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale" "ricorre tale condizione qualora nell'immobile, per il quale si chiede l'esenzione dall'imposta, si svolga direttamente l'attività istituzionale dell'ente (ad esempio, quando nell'immobile siano ubicati la sede o gli uffici dell'ente)": la "condizione" della immediata e diretta destinazione voluta dalla norma, come è stato osservato anche in tutte le richiamate decisioni, infatti, non è ravvisabile nel caso (che caratterizza anche la fattispecie) di immobili di edilizia residenziale pubblica perchè "il bene" è "utilizzato" (dal conduttore e/o concessionario del godimento) "per attività" (abitazione) "di carattere" indiscutibilmente "privata, ... da soggetti estranei all'ente", "costituenti un mero effetto o una mera conseguenza dell'attività svolta dall'ente medesimo".

C. Siffatti principi non risultano incrinati dalle complessive osservazioni svolte dal Comune di Milano, in particolare nella memoria depositata in vista dell'odierna udienza (dopo il responso del giudice delle leggi).

In primo luogo - ricordato che, come specificato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 119 del 1999, che richiama la precedente "n. 404 del 1988"), "il diritto a una abitazione dignitosa rientra, innegabilmente, fra i diritti fondamentali della persona" - va evidenziato che nelle menzionate decisioni questa Corte non ha mai affermato che l'acquisizione e la concessione ai beneficiari degli edifici in contestazione non siano "attività istituzionali" di esso Comune, sì che l'esegesi accolta non si fonda affatto su di una "limitazione" (per così dire, "a monte") della nozione di detta attività (asseritamente) non rinvenibile nella norma.

L'"esame del dato testuale" del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. a), ("immobili... destinati esclusivamente ai compiti istituzionali"), poi, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, impone di "escludere" dall'esenzione "le attività istituzionali che non presuppongono un "diretto utilizzo" dell'immobile da parte dell'ente possessore" perchè tale dato - al pari di quello della lett. i) ("destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché ...") e a differenza dell'altro, contenuto nella lett. g) ("fabbricati... recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104" "legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" "adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette" di cui "alla L. 5 febbraio 1992, n. 104") - richiede sempre che gli "immobili" (nell'altro caso, solo i "fabbricati") siano "destinati esclusivamente" o "ai compiti istituzionali" o "allo svolgimento" di una delle attività indicate dalla norma.

L'identico inciso ("destinati esclusivamente") della fattispecie regolata dalla lett. i), peraltro e comunque, è stata coerentemente interpretata da questo giudice di legittimità in modo aderente avendo statuito (Cass., trib.: 17 settembre 2010 nn. 19731-19732, da cui gli experta, nonché 16 luglio 2010 n. 16728 a proposito di "attività istituzionali degli enti ecclesiastici", 16 giugno 2010 n. 14530) che pure "l'esenzione" prevista dalla lett. i) "spetta" soltanto "in relazione agli immobili" (sempre che, anche "di fatto", "destinati esclusivamente allo svolgimento" di una delle "attività" previste) "utilizzati direttamente dai soggetti indicati dalla norma" stessa.

L'avverbio "esclusivamente" specifica univocamente il modo della destinazione dell'immobile che il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini di esentarlo dall'imposta; il ""diretto utilizzo" dell'immobile da parte dell'ente possessore", pertanto, non introduce affatto "un requisito che la norma ... non prevede": di conseguenza è del tutto irrilevante che "il godimento degli alloggi di edilizia popolare da parte degli aventi diritto realizza la destinazione impressa dalla legge" essendo ovvio che tale godimento, proprio perchè di

terzi, non integra l'utilizzo esclusivo e, soprattutto, diretto da parte del(lo stesso ente) contribuente.

L'esenzione dall'imposta comunale per gli immobili comunali destinati ad edilizia residenziale pubblica, peraltro, in difetto di espressa previsione normativa, non è tradibile neppure dalla lett. i), art. art. 7 D.Lgs., perchè, come già convincentemente precisato (Cass., trib., 16 giugno 2010 n. 14530), le "finalità assistenziali" perseguite dall'ente territoriale con detta destinazione non esclude (come nel caso degli IACP, finchè non sono stati destinatari di specifica previsione) che nell'"attività dell'ente" (pure comunale) sia "insita anche una caratteristica commerciale, in quanto percepisce dagli assegnatari canonici che vanno a remunerare, almeno in parte, il capitale investito", per cui manca il "rigoroso requisito della assenza di profitto richiesta dalla norma in questione secondo la inter-pretazione confermata dal giudice delle leggi"; "la caratteristica commerciale della attività espletata", peraltro, come opportunamente aggiunto, "non viene meno in forza della destinazione data al successivo utilizzo dell'eventuale profitto conseguito".

La "disapplicazione della norma a favore dei Comuni che per ... motivi logistici mantengono i propri uffici nell'ambito del proprio territorio naturale", ancora, non discende dall'"interpretazione fornita" da questa Corte ma dal tenore letterale del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 4 che, come visto, esclude dall'imposta "gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio".

L'evoluzione normativa sull'imponibilità - prima totale; poi ridotta alla metà dal quarto comma dell'art. 8 ("riduzioni e detrazioni dati imposta") D.Lgs. n. 504 del 1992, come sostituito dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 55, con decorrenza dal "1 gennaio 1997" ("le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ... agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari" (quindi pure quella del primo comma secondo cui "l'imposta è ridotta del 50 per cento");

indi "esclusa" (a decorrere dal primo gennaio 2008) dal D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, comma 3 (convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 126): "l'esenzione si applica altresì nei casi previsti... dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4") - degli immobili degli istituti detti (olim) IACP (ora ATER: "Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale"), infine, non apporta nessun argomento a favore della tesi propugnata dal Comune di Milano avendo la Corte Costituzionale ribadito (sentenze 12 aprile 1996 n. 113 e 2 aprile 1999 n. 119, entrambe in relazione all'assoggettamento all'imposta de qua degli immobili degli IACP) che (si legge nella seconda) - godendo lo stesso, "nel disciplinare la materia delle esenzioni e delle riduzioni d'imposta", di "ampia discrezionalità" ("il cui esercizio" è "sindacabile" dalla corte delle leggi solo "per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà") - "il legislatore", "non inserendo" (scilicet, nel testo della norma ivi rilevante, *ratione temporis*) "gli IACP nell'elenco di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7", ha "fatto uso non irrazionale della propria discrezionalità".

Nella decisione del 1999 si è, in particolare, precisato che l'"ampia discrezionalità" detta sottrae la norma (nel testo sostituito nel 1996) del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4 ("riduzione del 50%" dell'ICI anche per gli "alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari") al denunziato contrasto con l'art. 3 Cost. perchè "attraverso di essa il legislatore ha ... conferito uno status privilegiato, per quanto attiene all'ICI, agli IACP": tale "status privilegiato" - che, naturalmente, risulta rafforzato dalla successiva previsione di esenzione totale -, manifestamente, non determina nessuna disparità di trattamento con il diverso trattamento degli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà di altri soggetti avendo (ancora) la Corte Costituzionale (pur affermando di poter prescindere "da ogni valutazione" in proposito) comunque espresso perplessità sulla "omogeneità delle situazioni" tra immobili degli IACP e immobili comunali di edilizia detta, specificamente "poste a raffronto" da questa Corte nelle ordinanze (nn. 9477/10 e 9477/10 del 21 aprile 2010) di remissione della questione ad esso giudice delle leggi.

D. La riscontrata erroneità dell'esegesi normativa seguita dal giudice di appello importa la cassazione della sua decisione ed impone l'esame dell'impugnazione incidentale del Comune di Milano, specificamente condizionata a tale evento.

D.1. La prima doglianza - sostanziata nell'assunto secondo cui "la decisione" di appello "si palesa carente nella parte in cui il giudice ... non ha riconosciuto illegittimi i provvedimenti impugnati anche perchè carenti e contraddittori" - è inammissibile perchè non investe nessuna affermazione della sentenza gravata: la Commissione Tributaria Regionale, infatti, ha del tutto omesso di formulare qualsiasi decisione sulla legittimità dei "provvedimenti impugnati" per cui non è riscontrabile nè la "violazione e falsa applicazione" (art. 360 c.p.c., n. 3) delle norme indicate dal ricorrente incidentale nè un qualche vizio motivazionale ("omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione": n. 5 del medesimo art. 360), essendosi, invece, in presenza di una vera e propria omissione di pronuncia sullo specifico, autonomo punto di domanda (investente la motivazione dell'atto impositivo e non già l'altro, relativo alla legittimità sostanziale della pretesa fiscale, unico esaminato dal giudice), ovverosia in una violazione dell'art. 112 c.p.c. (per mancata pronuncia su tutta la domanda) , quindi di un vizio produttivo della nullità (art. 132 c.p.c.) della sentenza, denunziabile unicamente ai sensi del n. 4 dell'art. 360 detto.

L'"omessa pronuncia, quale vizio della sentenza", come noto (Cass., 2, 18 maggio 2011 n. 10921, che richiama, ex aliis, "Cass. 22.11.06 n. 24856, 14.2.06 n. 3190, 19.5.06 n. 11844, 27.01.06 n. 1755, ma già 24.6.02 n. 9159, 11.1.02 n. 317, 27.9.00 n. 12790, 28.8.00 n.11260, 10.4.00 n. 4496, 6.11.99 n. 12366"), "dev' essere ...fatta valere dal ricorrente per cassazione esclusivamente attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 e non già con la denuncia della violazione di differenti norme di diritto processuale o di norme di diritto sostanziale ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5" : "conseguentemente" (Cass., 3[^], 10 marzo 2011 n. 5701 che cita, "tra le tantissime", "Cass. 19 gennaio 2007, n. 1196; Cass., sez. un., 27 ottobre 2006, n. 23071; Cass. 6 aprile 2006, n. 8097; Cass. 23 febbraio 2006, n. 4019; Cass. 27 gennaio 2006, n. 1755; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1701; Cass. 11 novembre 2005, n. 22897") "è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero come vizio della motivazione".

D.2. L'insussistenza della "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)" denunziate con l'altro motivo di impugnazione incidentale, poi, discende dalle osservazioni sulla portata di tale norma formulate al punto C. che precede.

E. La causa non necessita di nessun accertamento fattuale ulteriore e/o diverso da quello sotteso alla sentenza gravata e, pertanto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., deve essere decisa nel merito da questa Corte con il rigetto del ricorso di primo grado del Comune di Milano in applicazione dei ribaditi principi di diritto.

6. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate integralmente tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale; rigetta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso di primo grado del Comune di Milano;

compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011